



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE

Udine 18 maggio 2016

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME



LA DICIPLINA DI RIFERIMENTO





ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE



**QUALI SONO LE POSSIBILITA' CHE
HANNO GLI ENTI LOCALI DI
ACQUISIRE DIRETTAMENTE ED
AUTONOMAMENTE LAVORI, BENI E
SERVIZI?**



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DA PARTE DEGLI
ENTI LOCALI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

**AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE
DELLE COMMITTENZE**

- ARTICOLO 37, COMMI DA 1 A 4 -

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
Centrale unica di committenza – Soggetto aggregatore regionale



AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 1

I. Le stazioni appaltanti, **fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,** possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.



STRUMENTI DI ACQUISTO ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA CCCC)

cccc) «**strumenti di acquisto**», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

- 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;



STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA DDDD)

dddd) «**strumenti di negoziazione**», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

- 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
- 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
- 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;



AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 1

I. Le stazioni appaltanti, **fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa**, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.



**OBBLIGHI DI UTILIZZO DI STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE PREVISTI
DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA**

**ART. 1, CO. 7 E 9
DL 95/2012**

- CATEGORIE MERCEOLOGICHE SPECIFICHE INDIVIDUATE DAL COMMA 7 O DA DECRETO MINISTERIALE COME PREVISTO DAL COMMA 9
- APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI SECONDO LE MODALITÀ INDICATE

**ART. 9, CO. 3
DL 66/2014**

- CATEGORIE MERCEOLOGICHE INDIVIDUATE ANNUALMENTE CON DPCM
- APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO I SOGGETTI AGGREGATORI

**ART. 1, CO. 512
L 208/2015**

- PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PA PREDISPOSTO DA AGID
- APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ ATTRAVERSO I SOGGETTI AGGREGATORI



**OBBLIGHI DI UTILIZZO DI STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE PREVISTI
DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA**

**ART. 45
LR 26/2014**

- **APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO CONTRATTI QUADRO MESSI A DISPOSIZIONE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE**



**OBBLIGHI DI UTILIZZO DI STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE PREVISTI
DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA**

**ART. 26
L 488/1999**

**ART. 1,
COMMA 449
L 296/2006**

- **RICORSO ALLE CONVENZIONI
QUADRO O UTILIZZO PARAMETRI
PREZZO QUALITA' COME LIMITI
MASSIMI PER LA STIPULAZIONE DEI
CONTRATTI**



**OBBLIGHI DI UTILIZZO DI STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE PREVISTI
DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA**

**ART. 1
COMMA 510
L 208/2015
(STABILITA' 2016)**

- SI PUO' DEROGARE AD OBBLIGO DI UTILIZZO CONVENZIONI QUADRO SOLO SE QUESTE NON SONO IDONEE A SODDISFARE LO SPECIFICO FABBISOGNO PER MANCANZA DI CARATTERISTICHE ESSENZIALI
- SERVE L'AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANO DI VERTICE



**OBBLIGHI DI UTILIZZO DI STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE PREVISTI
DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA**

**ART. 1
COMMA 450
L 296/2006**

- PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI
IMPORTO ≥ 1.000 € E $<$ SOGLIA
COMUNITARIA:
RICORSO A MEPA O ALTRI MERCATI
ELETTRONICI O SISTEMI TELEMATICI MESSI A
DISPOSIZIONE DA CENTRALE REGIONALE DI
RIFERIMENTO



**OBBLIGHI DI UTILIZZO DI STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE PREVISTI
DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA**

**ART. 1
COMMA 1
DL 95/2012**

- **NULLITA' DEI CONTRATTI STIPULATI IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI:**
 - A) DI RICORSO A CONVENZIONI O PARAMETRI PREZZO/QUALITA'
 - B) DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DI ACQUISTO MESSI A DISPOSIZIONE DA CONSIP (QUINDI SOLO ODA FATTI SUL MEPA?!?!)



**OBBLIGHI DI UTILIZZO DI STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE PREVISTI
DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA**

**ART. 1
COMMA 3
DL 95/2012**

- IN CASO DI CONVENZIONE NON ANCORA DISPONIBILE
E IN CASO DI MOTIVATA URGENZA
LE PA OBBLIGATE A UTILIZZARE CONVENZIONI
POSSONO PROCEDERE AUTONOMAMENTE PER LA
STIPULA DI CONTRATTI AVENTI DURATA E MISURA
STRETTAMENTE NECESSARI E SOTTOPOSTI A
CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA
DISPONIBILITA'



AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 1

I. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono** **procedere direttamente e autonomamente** all'acquisizione di FORNITURE E SERVIZI di importo inferiore a 40.000 euro e di LAVORI di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.



AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 1

DIRETTAMENTE

SENZA UTILIZZO DI FORME DI AGGREGAZIONE DELLA DOMANDA

(attenzione! l'acquisizione diretta è possibile solo dopo che siano stati considerati gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione fatti salvi dal primo inciso)

AUTONOMAMENTE

SENZA OBBLIGO DI FORME DI CENTRALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

(attenzione! l'acquisizione autonoma è possibile solo dopo che siano stati considerati gli obblighi di approvvigionamento attraverso i soggetti aggregatori o altre centrali di committenza)



AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 1

I. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di FORNITURE E SERVIZI di importo inferiore a 40.000 euro e di LAVORI di importo inferiore a 150.000 euro**, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.



AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 1



**ACQUISIZIONI DI
FORNITURE E
SERVIZI**

< 40.000 euro



AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 1



**ACQUISIZIONI
DI LAVORI**

< 150.000 euro



AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 1

I. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente** all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, **nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto* messi a disposizione dalle centrali di committenza.** Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

* 1) le convenzioni quadro;

2) gli accordi quadro senza riapertura del confronto competitivo;

3) ODA sul mercato elettronico (acquisti effettuati a catalogo);



AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 1

I. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto* messi a disposizione dalle centrali di committenza. **Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.**



AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 2

2. **Salvo quanto previsto al comma 1**, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.

In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.




AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 2

2. Salvo quanto previsto al comma 1, **per gli acquisti di FORNITURE E SERVIZI di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.




AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 2

**ACQUISTI DI
FORNITURE E
SERVIZI**



**< soglia di cui all'art. 35
> 40.000 euro**





**AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE
ARTICOLO 37, COMMA 2**

**ACQUISTI DI
LAVORI DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA**



< 1 milione di euro

> 150.000 euro





AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 2

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, **le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38** procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.



AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 2

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 **procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.** In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.



AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 2

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.



AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 3

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 **procedono all'acquisizione di FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.**



AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 4

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, **fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2**, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.



...i richiami...

Comma 1

Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

Comma 2, primo periodo


Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.



AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ARTICOLO 37, COMMA 4

4. Se la stazione appaltante è un **COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA**, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, **procede secondo una delle seguenti modalità:**

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.





LA DISCIPLINA REGIONALE



LA CENTRALIZZAZIONE DELLA
COMMITTENZA PER LE ACQUISIZIONI
DI LAVORI, BENI E SERVIZI PER I
COMUNI NON CAPOLUOGO DI
PROVINCIA



LEGGE REGIONALE 26/2014

Art. 55 bis *(Centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia)*

I. I Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dall'1 gennaio 2016, fatte salve:

- a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia;
- b) la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- c) la potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente in materia di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, escluse dal campo di applicazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).



LR 26/2014 – ART. 55 BIS

OBBLIGO DI CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA

‘I Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia...’:

il legislatore regionale ha operato un **RINVIO DINAMICO** alla normativa statale in materia di centralizzazione della committenza; oggi va dunque inteso riferito alle previsioni contenute nell’art. 37, D.Lgs. n. 50/2016, rubricato “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”.



LR 26/2014 – ART. 55 BIS


OBBLIGO DI CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA

‘...*fatte salve*:...’

il legislatore regionale ha contemplato le ipotesi di salvezza (*lettere a), b) e c)*, tra cui, alla lettera a), la **FACOLTÀ** per i comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia di avvalersi delle forme associative previste dalla normativa regionale: alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall’ordinamento regionale (art. 21, L.R. n. 1/2006).



OBBLIGHI E MODALITA' DI CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA PER GLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE



Conseguentemente, i comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia, pur avendo l'obbligo di applicare le previsioni statali in tema di centralizzazione della committenza contenute nell'art. 37, D.Lgs. n. 50/2016, conservano la possibilità di utilizzare, quali modalità aggregative, le **FORME ASSOCIATIVE CONTEMPLATE DALLA NORMATIVA REGIONALE.**



LR 26/2014 – ART. 55 BIS SOGLIE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI


‘...*fatte salve*:...’

il legislatore regionale ha contemplato le ipotesi di salvezza (*lettere a), b) e c)*), tra cui, alla lettera b), la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

In forza del rinvio dinamico, per le acquisizioni di lavori tale soglia, tuttavia, va oggi adeguata all’importo previsto dall’ordinamento statale sotto il quale non sussiste obbligo di centralizzazione della committenza.



**OBBLIGHI DI CENTRALIZZAZIONE
DELLA COMMITTENZA PER GLI ENTI
LOCALI DELLA REGIONE
E LAVORI SOTTO LA SOGLIA
DEI 150.000 EURO**



Conseguentemente, i comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia, non prevedendo la disciplina statale nessun obbligo di centralizzazione della committenza per l'affidamento di lavori di valore inferiore a 150.000 €, **POSSONO PROCEDERE AUTONOMAMENTE** all'affidamento di lavori sotto detta soglia, ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.



CONSAPEVOLI CHE IL RISULTATO NON E'
CONFORTANTE...ABBIAMO PREDISPOSTO
UNA CIRCOLARE PER DARE CONTO DEGLI
ASPETTI DI MAGGIORE NOVITA' E
REALIZZATO DEI DIAGRAMMI DI FLUSSO
DA UTILIZZARE ALL'OCCORRENZA PER NON
PERDERSI NEGLI INTRECCI NORMATIVI



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DA PARTE DEGLI
ENTI LOCALI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE

GRAZIE

Glenda Zanolla

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI, CONTROLLO E ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARI
CENTRALE UNICA DI COMMITENZA – SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME**

**DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
Centrale unica di committenza – Soggetto aggregatore regionale**